

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2006

che autorizza la commercializzazione di un olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo quale nuovo prodotto alimentare a norma al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 4971]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2006/720/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 aprile 2002 la società Archer Daniels Midland (nel seguito «ADM») ha presentato alle autorità olandesi competenti una richiesta relativa alla commercializzazione di un olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo quale nuovo prodotto alimentare da utilizzare in oli da cucina, grassi da spalmare, condimenti da insalata, salsa maionese, bevande sostitutive di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera, prodotti di panetteria e prodotti tipo yogurt.

(2) Il 20 dicembre 2002 le autorità olandesi competenti hanno presentato una relazione di valutazione iniziale. Nella relazione essi concludono che l'uso dell'olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo è sicuro per il consumo umano.

(3) Il 21 gennaio 2003 la Commissione ha presentato la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(4) Entro il periodo di sessanta giorni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 sono state formulate obiezioni motivate all'immissione sul mercato del prodotto, in conformità a questa disposizione.

(5) Nel suo parere del 2 dicembre 2004 sulla richiesta di approvazione dell'olio a base di diacilglicerolo (olio Eno-vaTM) presentata dalla società ADM ⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) conclude che tale olio è sicuro per il consumo umano.

(6) Affinché il nuovo olio non risulti svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale, l'EFSA raccomanda di ridurre il suo contenuto di acidi grassi trans al livello degli oli convenzionali di origine vegetale che intende sostituire.

(7) Per quanto riguarda le bevande sostitutive di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera si applica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Parere del gruppo scientifico sui prodotti dietetici, la nutrizione e le allergie, del 2 dicembre 2004, formulato su richiesta della Commissione, circa la richiesta di commercializzare l'olio Eno-va quale nuovo prodotto alimentare nell'UE. Il parere è disponibile sul sito Web dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), NDA Panel.

⁽³⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 38).

- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo specificato nell'allegato può essere immesso sul mercato comunitario quale nuovo prodotto alimentare da utilizzare in oli da cucina, grassi da spalmare, condimenti da insalata, salsa maionese, bevande sostitutive di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera, prodotti di panetteria e prodotti tipo yogurt.

Articolo 2

La denominazione «olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo (contenente almeno l'80 % di diacilgliceroli)» figura sull'etichetta del prodotto stesso o nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono.

Articolo 3

La società ADM Kao LLC, 4666 East Faries Parkway, Decatur, IL 62526, USA è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

SPECIFICHE DELL'OLIO DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI DIACILGLICEROLO

Sostanza/Parametro	Contenuto
Distribuzione dell'acilglicerolo:	
Diacilgliceroli (DAG)	Non meno dell'80 %
1,3-Diacilgliceroli (1,3-DAG)	Non meno del 50 %
Triacilgliceroli (TAG)	Non più del 20 %
Monoacilgliceroli (MAG)	Non più del 5 %
Composizione degli acidi grassi (MAG, DAG, TAG):	
Acido oleico (C18:1)	Fra il 20 e il 65 %
Acido linoleico (C18:2)	Fra il 15 e il 65 %
Acido linoleico (C18:3)	Non più del 15 %
Acidi grassi saturi	Non più del 10 %
Altri:	
Indice d'acidità	Non più di 0,5 mg KOH/g
Umidità e sostanze volatili	Non più dello 0,1 %
Indice di perossido (PV)	Non oltre 1 meq/kg
Non saponificabili	Non più del 2 %
Acidi grassi trans	Non più dell'1 %

MAG monoacilgliceroli, DAG diacilgliceroli, TAG triacilgliceroli

I componenti degli acidi grassi sono derivati da oli commestibili di origine vegetale, in particolare da olio di soia (*Glycine max*) o da olio di colza (*Brassica campestris*, *Brassica napus*).